



**COMUNE DI  
CELLE LIGURE**  
  
**PROVINCIA  
DI SAVONA**

**VIA S. BOAGNO 11  
17015 - CELLE LIGURE**  
**Tel. 019/99801  
Fax 019/993599**  
**info@comune.celle.sv.it  
www.comune.celle.sv.it**



European  
Energy Award

**Ordinanza n. 11**

Celle Ligure, 5 Luglio 2022

**ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA':**

**MANUTENZIONE PIANTAGIONI E SIEPI DI PROPRIETA' PRIVATA  
LATISTANTI LE SEDI STRADALI E FERROVIARIE**

**IL SINDACO**

VISTO che su invito della Regione Liguria e della Provincia di Savona il Comune di Celle Ligure ha eseguito un'azione di monitoraggio della vegetazione arborea finalizzato ad individuare ed a rimuovere situazioni di potenziale pericolo per la viabilità e gli insediamenti civili, limitatamente alle aree pubbliche del territorio comunale;

VISTA la nota n. wa32217/13 - cl. 20.5/11 - Area V (Ns. Prot. n. 18711 del 31/12/2013) della Prefettura di Savona - Ufficio territorio del Governo, ad oggetto: "Richiesta ordinanza sindacale ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria";

VISTA l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 39 del 26/10/2018 con medesimo oggetto;

VISTA la nota n. 008.002.004/1/2020 del 13/10/2020 (Ns. Prot. n. 12806 del 13/10/2020) della Provincia di Savona ad oggetto: "Manutenzione alberature e siepi in fregio alla viabilità provinciale";

VISTA la nota n. RFI-DOI.DOIT.UTGELVA0011\P\2022\0000803 DEL 07/06/2022 (Ns. Prot. n. 9985 del 09/06/2022) delle Ferrovie dello Stato Italiane, ad oggetto: "Richiesta emissione Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con sede ferroviaria";

CONSIDERATO che la presenza di piante di alto e medio fusto al di fuori della proprietà comunale lungo il ciglio delle strade di competenza di questa Amministrazione, ivi comprese le strade provinciali e le strade statali, ricadenti nel territorio di questo Comune può costituire pericolo per la sicurezza del transito veicolare;

CONSIDERATO, inoltre, che occorre imporre l'obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami e alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

CONSIDERATO che tali piante, per lo più in cattive condizioni e con rami aggettanti sulle sedi stradali e ferroviarie, possono rappresentare un pericolo per la viabilità e per la circolazione sulle stesse insistenti;

VISTO l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e che compromettono leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";

VISTO l'art. 31 "Manutenzione delle ripe" del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 52 e 55 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di 50 metri dalla rotaia più vicina;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

## ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con la rete ferroviaria, strade statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio di questo Comune di provvedere immediatamente e costantemente a quanto di seguito specificato:

1. Taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
2. Potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
3. Disgaggi del materiale instabile dalle pareti rocciose e predisposizione di opere di contenimento finalizzate ad evitare la caduta e/o scoscendimento di terreno sulla sede stradale;
4. Pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo, anche non in diretta connessione con la viabilità, compresa la rimozione degli ingombri. Alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe o da qualsiasi ostacolo o impedimento, nonché dei tratti tombati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombati a confine con le proprietà private, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei lessi e/o scarichi principali;
5. Taglio di rami, alberi o siepi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario.

## AVVERTE

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà verificato e perseguito come per legge, nulla escluso e/o accettato.

Che, in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da 25,00 € a 500,00 €, così come stabilito dall'art. 7bis del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 26772000), così come modificato dalla legge 3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla legge 689/1981.

Che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempienti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine indicato.

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi della Legge 6/12/1971, n. 1034, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

## DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

- Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio comunale;
- Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune ([www.comune.celle.sv.it](http://www.comune.celle.sv.it)).

Che la Polizia Locale vigili affinché sia data esecuzione alla medesima.

Il Sindaco

Caterina Mordegli

